

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel seguente documento:

➤ Set informativo

### Che tipo di assicurazione è?

La presente polizza copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante la navigazione e le attività d'imbarco e sbarco sulle motonavi di proprietà del Contraente.

Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti dalla Scheda di Polizza sottoscritta dal Contraente.



### Che cosa è assicurato?

#### ✓ Rimborso per danni al veicolo

La presente copertura assicurativa garantisce i danni materiali e diretti riscontrati sulle seguenti parti del veicolo:

- carrozzeria;
- pneumatici;
- cristalli;
- accessori esterni;

subiti dai veicoli trasportati a bordo delle motonavi di proprietà del Contraente, esclusivamente durante le seguenti fasi:

- navigazione,
- attività d'imbarco e di sbarco.

Resta espressamente inteso che potranno essere indennizzati solamente i danni relativi a quegli eventi denunciati al Comandante della nave e/o al Commissario di Bordo e/o all'Ufficiale di bordo preposto durante lo stazionamento del veicolo a bordo della nave ovvero prima dello sbarco.



### Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono assicurabili i veicoli diversi da autovetture, rimorchi, camper, mezzi pesanti (trattori, motrici e semirimorchi) e i motoveicoli.
- ✗ Non sono assicurabili tutti i veicoli per i quali non sia stato acquistato un biglietto marittimo per l'imbarco sulle motonavi del Contraente.



### Ci sono limiti di copertura?

Tutte le garanzie non comprendono:

! L'Impresa non indennizza i danni:

- dovuti a incendio di qualsivoglia natura e/o origine;
  - dovuti a naufragio o affondamento;
  - prodotti o agevolati da dolo e/o colpa grave dell'Assicurato e/o di persone delle quali deve rispondere;
  - verificatisi in seguito ad atti di vandalismo;
  - in relazione ai quali l'Assicurato non produca una copia autentica della denuncia sporta al Comandante della nave e/o al Commissario di Bordo e/o all'Ufficiale di bordo preposto durante lo stazionamento del veicolo a bordo della nave ovvero prima dello sbarco;
  - conseguenti a furto tentato o perpetrato;
  - conseguenti direttamente o indirettamente ad atti di terrorismo e/o eventi socio-politici e/o scioperi.
- ! Risulterà inoltre escluso dall'assicurazione ogni danno conseguente a:
- situazioni di conflitto armato, invasione, guerra e/o guerra civile (dichiarata o meno);
  - atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
  - radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti;
  - trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari nonché ogni altra calamità naturale;
  - inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
  - spese di ricerca dell'Assicurato in mare;
  - utilizzo e/o trasporto di qualsivoglia genere di sostanze esplosive nonché di qualsivoglia genere di armi (anche bianche).

! Ferme restando le esclusioni poc'anzi elencate, la garanzia non è altresì operante:

- se il Conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
- se il Conducente del veicolo si trova, in occasione del sinistro, in stato di ebbrezza alcolica, ubriachezza o di alterazione psichica determinata da abuso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti o allucinogeni;
- se il veicolo, al momento del sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti e/o risulta non assicurato per la garanzia Responsabilità Civile Auto ;
- per i danni indiretti (es: danni causati da oggetti trasportati dal vento) e/o non materiali ;
- per i danni avvenuti all'interno dell'area portuale (compresa la banchina d'imbarco) prima dell'avvio delle attività d'imbarco e/o successivamente al termine delle attività di sbarco;
- per tutti i veicoli che al momento del sinistro risultino immatricolati per la prima volta da più di 20 anni.



### **Dove vale la copertura?**

✓ L'assicurazione vale esclusivamente per quelle tratte ove le operazioni d'imbarco e di sbarco avvengano nel Territorio della Repubblica Italiana, negli Stati facenti parte dell'Unione Europea, in Marocco, in Tunisia ed in Albania.



### **Che obblighi ho?**

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all'Indennizzo.

Il Contraente ha altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

Il Contraente, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.



### **Quando e come devo pagare?**

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c.

Il pagamento potrà avvenire per tramite dell'Intermediario oppure direttamente all'Impresa.

Il premio è già comprensivo di imposte.



### **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Le coperture per i singoli assicurati decorrono e sono operanti esclusivamente nel periodo di permanenza del veicolo a bordo della motonave ovvero dal momento dell'imbarco al momento dello sbarco di ogni tratta assicurata.

L'assicurazione ha validità annuale e – se stipulata con tacito rinnovo – alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata AR spedita da una parte esclusivamente alla sede dell'altra almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.



### **Come posso disdire la polizza?**

Il Contraente potrà disdire la polizza, ove sita stata stipulata con tacito rinnovo, inviando all'Impresa una comunicazione a mezzo raccomandata A/R entro 30 giorni dalla scadenza annuale contrattualmente prevista.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.